

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI POSTE VITA S.P.A. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19/05/2022

Poste Vita S.p.A.

Sede Legale: Viale Europa 190, 00144 Roma

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n° 29149/2000

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n° 1.00133

C.F.07066630638 - P.I. 05927271006

Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v.

INDICE

PARTE GENERALE	4
SEZIONE PRIMA	5
1/1 Decreto Legislativo 231/2001	5
1.1 La Responsabilità amministrativa degli Enti	5
1.2 I reati previsti dal Decreto 231	5
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231	7
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa	9
1.5 I reati commessi all'estero	10
SEZIONE SECONDA	11
2/2 La Società e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi	11
2.1 Premessa	11
2.2 Il Sistema di Governo Societario	13
2.3 Il SCIGR di Poste Vita	14
2.4 Il Sistema Normativo Aziendale	17
2.5 Codice Etico e Politica di Gruppo	17
2.6 Accentramento ed esternalizzazione di attività	18
SEZIONE TERZA	20
3/3 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Poste Vita S.p.A.	20
3.1 Finalità del Modello 231	20
3.2 Destinatari	22
3.3 Struttura del Modello	22
3.4 Presupposti del Modello	23
3.5 Elementi fondamentali del Modello	24
3.6 Individuazione delle attività sensibili	24
3.7 Principi di controllo	25
SEZIONE QUARTA	28
4/4 Organismo di Vigilanza	28
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	28
4.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza	28
4.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	29
4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	30
4.5 Flussi informativi in relazione alla normativa antiriciclaggio	31
4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	31
4.7 Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)	32
SEZIONE QUINTA	34
5/5 Sistema sanzionatorio	34
5.1 Premessa	34
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	35
5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	36
5.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	37
5.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV	37
5.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti	37
6/6 Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello	37
7/7 Adozione del Modello Organizzativo da parte delle società controllate appartenenti al Gruppo Poste Vita	38
8/8 Aggiornamento del Modello	39
PARTI SPECIALI	40
(OMISSIS)	40

ALLEGATO 1 - CATALOGO REATI 23141
ALLEGATO 2.....53
(OMISSIS).....53

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto231”), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Il Decreto 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli “enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo “enti”).

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia, taluni caratteri propri della responsabilità penale essendo, ad esempio, rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati presupposto ed essendo estese all’ente le garanzie processuali.

Il Decreto 231 stabilisce che:

1. l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. l’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il Decreto 231 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è, in definitiva, riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure adeguate a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto 231.

La responsabilità amministrativa dell’ente è, quindi, ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sebbene entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

La responsabilità dell’ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del Decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto 231

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono espressamente richiamati dal Decreto 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “*famiglie di reato*” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto 231, rimandando all’Allegato 1 “*Catalogo Reati 231*” del presente documento per l’analisi dettagliata delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (art. 24, Decreto 231)
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, Decreto 231)
3. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter, Decreto 231)
4. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio** (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001)
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, Decreto 231)
6. **Delitti contro l’industria e il commercio** (art. 25-bis.1, Decreto 231)
7. **Reati societari** (art. 25-ter, Decreto 231)
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, Decreto 231)
9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, Decreto 231)
10. **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, Decreto 231)
11. **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, Decreto 231)
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, Decreto 231)
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies, Decreto 231) [il D.Lgs. 195/2021 apporta alcune modifiche alle norme del c.p. interessate dalla presente famiglia di reato];
14. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies1)
15. **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore** (art. 25-novies, Decreto 231)
16. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (art. 25-decies, Decreto 231)
17. **Reati ambientali** (art. 25-undecies, Decreto 231)
18. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies, Decreto 231)
19. **Razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies, Decreto 231)
20. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 quaterdecies, Decreto 231)
21. **Reati tributari** (Art. 25 quinquiesdecies)
22. **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, Decreto 231/2001)
23. **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006)

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231

La responsabilità dell'ente viene accertata dal giudice penale all'esito di un giudizio che si svolge contestualmente a quello nei confronti della persona fisica autrice del reato e che può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso (art. 9 e ss., Decreto 231), come di seguito specificato.

a. Le sanzioni pecuniarie.

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione¹.

L'art. 12 del Decreto 231 prevede che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotto se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente, sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b. Le sanzioni interdittive.

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive²:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto 231, le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

¹ Secondo l'art. 10 del Decreto 231, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; mentre l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

² Le sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto 231, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; tuttavia, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto 231, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano, invece, quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto 231).

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente nonché il fondato pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto 231).

In luogo della misura cautelare interdittiva, disposta in via definitiva o in sede cautelare, il giudice può nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora l'ente presti un servizio di interesse per la collettività, ovvero l'interruzione della sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In tale ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca (art. 15 del Decreto 231).

L'art. 16 del Decreto 231 prevede inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui:

- l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati;
- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia recidivo, essendo già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

La medesima norma prevede altresì la possibilità di applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi nel caso in cui esso sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce reato autonomo previsto dal Decreto 231 come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto 231).

c. La confisca.

All'esito della condanna ovvero nel caso in cui l'ente sia assolto in conseguenza dell'idoneità del Modello 231 adottato ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19 del Decreto 231).

d. La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'ente (art. 18 del Decreto 231).

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto 231 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello 231" o "Modello"), idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto 231.

In tal senso, il Decreto 231 fornisce specifiche indicazioni, in merito al contenuto dei Modelli 231, i quali devono:

- individuare le attività nel cui esercizio esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello 231 astrattamente idoneo non è, di per sé, sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo richiesta la sua effettiva ed efficace attuazione. In particolare, ai fini di un'efficace attuazione del Modello, il Decreto 231 richiede:

- verifiche periodiche sulla concreta attuazione e osservanza del Modello 231;
- l'eventuale modifica del Modello 231, quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 stesso.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'Ente che abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano, anche per l'illecito amministrativo dipendente da reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato dove è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

SEZIONE SECONDA

2 *La Società e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi*

2.1 Premessa

La Compagnia Poste Vita S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (di seguito USCI) di un Gruppo soggetto a vigilanza IVASS (di seguito Compagnia o Poste Vita), fa parte del Gruppo Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste” o “Capogruppo”).

Per confermare il proprio ruolo a supporto della digitalizzazione dell'Italia e contribuire ad una crescita responsabile del Paese nella definizione delle proprie linee strategiche la Compagnia, in linea con la Capogruppo, si pone l'obiettivo di guidare la sostenibilità e l'integrità sociale del Paese attraverso l'innovazione, oltre che il perseguimento di obiettivi finanziari, operativi e di sostenibilità. Per traguardare tali obiettivi, le linee strategiche di Poste fanno leva anche sulle attività di Poste Vita.

La Compagnia, infatti, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimenti IVASS n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 dei seguenti Rami assicurativi.

Rami Vita:

- Ramo I – Assicurazione sulla durata della vita umana.
- Ramo III – Assicurazioni di cui al ramo I connesse con fondi di investimento.
- Ramo IV – Assicurazione malattia e assicurazione contro il rischio di non autosufficienza.
- Ramo V – Operazioni di capitalizzazione.
- Ramo VI - Operazioni di gestione di fondi collettivi (fondi pensione).

Rami Danni:

- Ramo 1 - Infortuni.
- Ramo 2 - Malattia.

L'offerta dei prodotti viene principalmente rivolta agli individui ed alle famiglie. Per la commercializzazione al pubblico dei prodotti, la Compagnia si avvale dell'attività di intermediazione assicurativa svolta principalmente da Poste Italiane³ S.p.A. (di seguito Poste Italiane), tramite la propria Rete di Uffici Postali.

La Compagnia, a seguito dell'autorizzazione, del 25 marzo 2010, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni ricevuta dalla controllata Poste Assicura S.p.A. (di seguito anche Poste Assicura), ha provveduto a richiedere ad IVASS tramite apposita istanza, l'iscrizione nell'Albo del Gruppo “Gruppo Assicurativo Poste Vita”.

L'Autorità, valutata la sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari, in data 29 aprile 2010, ha provveduto all'iscrizione all'Albo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, assegnando il numero d'ordine 043 e la Compagnia ha conseguentemente assunto la veste di Capogruppo.

L'attività assicurativa relativa ai suddetti Rami Danni, dal 1° aprile 2010, viene effettuata nella nuova Compagnia di assicurazione Poste Assicura, controllata al 100% dalla Compagnia, autorizzata dall'IVASS all'esercizio delle assicurazioni danni per i rami:

- Ramo 1 – Infortuni.
- Ramo 2 – Malattia.

³ Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta iscritta alla sez. D del RUI.

- Ramo 8 – Incendio ed elementi naturali.
- Ramo 9 – Altri danni ai beni.
- Ramo 13 – Responsabilità civile generale.
- Ramo 14 - Credito⁴
- Ramo 16 – Perdite pecuniarie.
- Ramo 17 – Tutela giudiziaria.
- Ramo 18 – Assistenza.

La Compagnia detiene, inoltre, il 45% del capitale della società Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. - il restante 55% è detenuto da Poste Italiane - che opera per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale trasferito dalla stessa Poste Italiane nel 2001 ed il 9,9% del capitale sociale di FSI SGR S.p.A.; la controllata Poste Assicura detiene, altresì, il 5% del Consorzio Logistico Pacchi ed il 100% di Poste Insurance Broker S.r.l., società di intermediazione assicurativa.

La Compagnia è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 e ss. cod. civ., esercitata dal socio unico Poste Italiane.

La Compagnia adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni: (i) di supervisione strategica, affidata al Consiglio di Amministrazione; (ii) di gestione, demandata all'Alta Direzione; (iii) di controllo, svolta dal Collegio Sindacale.

Uno degli elementi caratterizzanti del Modello di business della Compagnia, è costituito dall'esternalizzazione di alcune attività. Il Consiglio di Amministrazione di Poste Vita, in conformità all'art. 60 del Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ha approvato la vigente Linea Guida in materia di esternalizzazione di attività e scelta dei fornitori in cui sono formalizzati i criteri di scelta delle attività da esternalizzare, le azioni di analisi e controllo che devono essere rispettate dalla Compagnia nell'affidamento di attività in outsourcing e nella selezione di fornitori di beni e servizi.

In conformità alla suddetta delibera e sulla base di quanto depositato dalla Compagnia in sede di autorizzazione, le attività affidate in outsourcing sono suddivisibili in quelle esternalizzate a società del Gruppo Poste Italiane e quelle a società esterne. Le principali attività esternalizzate riguardano:

- la gestione dei sistemi informativi;
- la gestione delle attività inerenti all'ambito risorse umane, ivi inclusa l'attività di amministrazione del personale;
- il Contact Center e le attività di gestione documentale (inclusa l'archiviazione polizze);
- le attività inerenti alle richieste informative scritte;
- la gestione di alcune attività inerenti all'ambito portafoglio;
- la gestione di alcune attività inerenti all'ambito liquidazioni;
- l'attività di gestione del patrimonio libero della Compagnia, di parte degli investimenti dei portafogli delle Gestioni Separate e dei fondi, nonché la gestione amministrativa del fondo pensione aperto;
- la gestione di alcune attività inerenti agli acquisti di beni e servizi⁵;

⁴ Limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" (Provvedimento di autorizzazione IVASS del 24/12/2020).

⁵ È stato sottoscritto un contratto di service tra Poste Vita e Poste Assicura per la gestione di alcune attività inerenti gli acquisti di beni e servizi (le fasi di predisposizione del piano dei fabbisogni e di gestione della richiesta di acquisto sono in capo alla Compagnia, mentre Poste Italiane si occupa delle fasi di selezione del fornitore, negoziazione e contrattualizzazione). Si evidenzia che dal suddetto contratto

- la gestione di alcune attività relative agli obblighi anticiclaggio;
- la gestione di alcune attività amministrativo-contabili;
- la gestione di alcune attività inerenti alla sicurezza delle informazioni.

Inoltre, nella sua qualità di Capogruppo, la Compagnia attualmente svolge il ruolo di outsourcer relativamente a talune attività, che le sono state esternalizzate dalle proprie società controllate.

2.2 Il Sistema di Governo Societario

In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria ed in particolare dal Titolo XV del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dalle relative disposizioni di attuazione Poste Vita, in qualità di Ultima Società Controllante Italiana (USCI)⁶ di un Gruppo sottoposta a vigilanza e controllo, ha identificato un modello strutturato di governo societario⁷ all'interno del Gruppo Poste Vita, che viene declinato operativamente a livello di singole Compagnie.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Compagnia è improntata su un modello di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale" e si caratterizza per la presenza di:

- un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere in ordine alla gestione aziendale;
- un Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- l'Assemblea dei soci, che esprime la volontà degli azionisti e prende le decisioni più rilevanti per la vita della società, fra cui la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'approvazione del bilancio, la delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario.

L'attività di revisione legale dei conti è affidata ad una società specializzata iscritta all'albo CONSOB, appositamente nominata dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

In coerenza con le risultanze del processo di autovalutazione ed in applicazione alla regolamentazione IVASS in materia Poste Vita ha, tra l'altro, previsto l'istituzione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di specifici Comitati Consiliari, che svolgono un ruolo di consulenza e proposta nei confronti del Consiglio stesso:

- il **Comitato Remunerazioni**, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, di natura propositiva e consultiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alle retribuzioni del Gruppo Poste Vita. In tale ambito, il Comitato formula proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione degli Amministratori

di servizio, sono escluse le seguenti tipologie di spesa: accordi di distribuzione con Broker e Agenti; contratti di riassicurazione; mandati di Gestione degli attivi della Compagnia; gestione dei sinistri e altre attività afferenti il ciclo di vita della polizza; affidamenti Intercompany.

⁶ Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del CAP, l'Ultima Società Controllante Italiana si identifica con "l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica".

⁷ Il Sistema di Governo Societario è l'insieme dei presidi finalizzati alla definizione degli obiettivi aziendali, all'identificazione dei mezzi per raggiungere tali obiettivi ed alle relative modalità di sorveglianza dell'esecuzione degli stessi. Ai sensi dell'articolo 215 bis, comma 2, del CAP, nonché del Regolamento IVASS 38/2018 la USCI è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di Gruppo e dota lo stesso di "un sistema di governo societario, adeguato alla struttura, al modello di business e alla natura, portata e complessità dei rischi del Gruppo e delle singole società partecipate e controllate, che consente la sana e prudente gestione del gruppo e che tiene conto degli interessi delle società che ne fanno parte e delle modalità attraverso le quali tali interessi contribuiscono all'obiettivo comune del gruppo nel lungo periodo, anche in termini di salvaguardia del patrimonio".

esecutivi, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- il **Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate**, composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, con il compito di assistere il CdA nella determinazione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR), nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali, assicurando anche che le valutazioni e decisioni in materia siano supportate da un'adeguata attività istruttoria di natura propositiva e consultiva. Al Comitato sono, altresì, attribuite specifiche competenze in materia di c.d. "Operazioni con parti correlate" (come definite dal principio contabile IAS 24).

Infine, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza con i modelli di governance più evoluti ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e dallo Statuto della Società, nonché in allineamento alla Capogruppo Poste Italiane, Poste Vita ha previsto la figura del **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. (testo unico delle disposizioni in materia finanziaria). Il Dirigente Preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

2.3 Il SCIGR di Poste Vita

Poste Vita, anche in qualità di Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Poste Vita, ha identificato un modello strutturato di Governo Societario⁸, valido a livello di Gruppo e che viene declinato dalle singole società in maniera proporzionata alla propria natura, portata e complessità.


Nell'ambito del Sistema di Governo Societario della Compagnia, il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (di seguito anche "SCIGR"), definito in linea con il framework internazionale di "*Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance*"⁹, è costituito dall'insieme di strumenti, documenti normativi, regole e strutture organizzative volte a consentire una conduzione d'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali, nonché a perseguire il successo sostenibile, mediante un adeguato processo di definizione di attori, compiti e responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo e di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, nonché mediante la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la tempestiva circolazione delle informazioni.

Un efficace SCIGR favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del Patrimonio Sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto Sociale e degli strumenti normativi interni, nonché il perseguimento del successo sostenibile della società.

Il modello in materia di SCIGR adottato dalla Compagnia, in linea con le normative e le *best practice* di riferimento e con gli indirizzi definiti da Poste Italiane, si articola sui seguenti livelli:

⁸ Per le Compagnie del Gruppo, il modello tiene conto delle risultanze del processo di "autovalutazione" della propria complessità/rischiosità come richiesto dalla normativa regolamentare dell'IVASS: in particolare, Poste Vita ha valutato come adeguato un modello di governance "rafforzato" che ha adottato a livello di Compagnia e in qualità di USCI.

⁹ *Framework* predisposto nel 2004, e aggiornato nel 2017, dal Committee of Sponsoring Organization (CoSO) della Treadway Commission.



In tale contesto, l'Amministratore Delegato di Poste Vita – che ricopre anche il ruolo di Direttore Generale – è incaricato dell'istituzione e del mantenimento del SCIGR (Amministratore Incaricato SCIGR).

Tale modello è declinato nelle *Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi* rispettivamente del Gruppo Poste Vita e di Poste Vita (con particolare riferimento a compiti e responsabilità di Organi Sociali, Comitati Consiliari e funzioni/soggetti con compiti di controllo e relativi flussi informativi), nonché in documenti di maggiore dettaglio approvati dall'Organo Amministrativo.

In particolare, nell'ambito del SCIGR, Poste Vita ha adottato e implementato un sistema di gestione dei rischi, finalizzato a fornire una visione organica e integrata e una risposta univoca ed efficace ai rischi a cui il Gruppo Poste Vita è esposto, in coerenza con il complessivo processo di *risk management* integrato definito per il Gruppo Poste Italiane.

Poste Vita ha, inoltre, adottato ulteriori sistemi e modelli specifici di gestione e monitoraggio dei rischi che si inseriscono nel più ampio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e che sono in grado di rafforzarne l'efficacia, anche rispetto ad obiettivi di presidio ex Decreto 231, quali:


- il *Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Finanziaria*, costituito dall'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare l'attendibilità, la tempestività, l'accuratezza e l'affidabilità dell'informativa finanziaria comunicata all'esterno, comprendente i documenti contabili periodici (quali la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale, l'informativa finanziaria trimestrale) ed altre comunicazioni di carattere finanziario;

- il *Sistema di Gestione Integrato Qualità e Anticorruzione*, adottato dalla Compagnia per garantire la compliance, la qualità dei processi e dei servizi offerti e la prevenzione della corruzione, conseguendo le relative certificazioni in conformità agli *standard* internazionali: UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità e ISO 37001:2016 per prevenire fattispecie che potrebbero concretizzarsi in reati potenziali e/o reati di corruzione. In tale contesto, Poste Vita ha individuato la funzione organizzativa responsabile della conformità alla prevenzione della corruzione con l'obiettivo di assicurare che il sistema di gestione anticorruzione sia conforme ai requisiti e agli *standard* di riferimento;
- il *Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza* che ha l'obiettivo di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ex D. Lgs. 81/08 e di perseguire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza. In tale ambito, la Compagnia ha conseguito, già dal 2017, la certificazione del proprio Sistema in conformità allo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007, ad oggi migrato allo standard UNI ISO 45001:2018;
- il *Sistema di gestione e controllo dei Rischi Fiscali* che costituisce uno strumento strategico ai fini dell'identificazione, monitoraggio e gestione degli effetti fiscali derivanti da ogni operazione afferente al business della Società ed è finalizzato a i) ottenere la ragionevole certezza che la Compagnia applichi correttamente la normativa fiscale e che quindi sia soggetta ad un corretto carico impositivo e ii) garantire una forma di cooperazione rafforzata e leale tra la Compagnia e le diverse Autorità Fiscali con cui intrattiene rapporti. In particolare, la Capogruppo Poste Italiane, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 dicembre 2019 e Poste Vita, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2019, hanno aderito al regime di Adempimento Collaborativo. Tale istituto si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, volto ad aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti mediante un'interlocazione costante e preventiva sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Ai fini dell'ammissione, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente condotto una positiva valutazione del "Tax Control Framework" della Società, che comprende il sistema di rilevazione, gestione, controllo e mitigazione del rischio fiscale.

Inoltre, Poste Vita ha individuato la Funzione Compliance quale responsabile della conformità alla prevenzione della corruzione con l'obiettivo di assicurare che il sistema di gestione anticorruzione sia conforme ai requisiti e agli standard di riferimento e di garantire, in raccordo con le competenti funzioni aziendali, l'individuazione e la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione in materia.

2.4 Il Sistema Normativo Aziendale

Il Sistema Normativo Aziendale (di seguito anche “SNA”) definito per il Gruppo Poste Vita, in linea con quello della Capogruppo Poste Italiane, costituisce un *framework* di regole per l’elaborazione dei documenti normativi, secondo un approccio gerarchico che si caratterizza sulla focalizzazione degli obiettivi aziendali e sulla gestione dei rischi e che si articola in cinque livelli gerarchici, ognuno costituito da una tipologia di strumento normativo:



Il SNA definisce i principi, l’architettura e il processo di gestione delle classi documentali, secondo un approccio gerarchico strutturato. In particolare, il Sistema Normativo Aziendale definisce la gerarchia delle classi documentali e i relativi livelli di approvazione. Il SNA definisce, altresì, le attività di verifica dei documenti normativi in fase di redazione degli stessi, prevedendo anche verifiche specialistiche, al fine di accertare che il documento sia adeguato rispetto a specifici ambiti. Tra le verifiche specialistiche è inclusa l’analisi sull’adeguatezza dei principi di controllo formalizzati all’interno del documento a presidio delle attività a rischio individuate nel presente Modello 231.

Poste Vita dispone, inoltre, del “Portale Organizzativo” che consente la gestione, la pubblicazione e la diffusione dei documenti aziendali secondo una vista per processo, in quanto lo stesso riflette il Modello dei Processi Aziendali della Compagnia.

2.5 Codice Etico e Politica di Gruppo

Nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane (di seguito anche Codice Etico), adottato dalla Compagnia e diffuso a tutti i dipendenti e rivolto anche alle controllate, sono fissati i principi ispiratori e le direttive fondamentali cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti delle persone alle quali il Codice stesso è destinato, incluse le regole di comportamento che i Fornitori e i *Partner* sono tenuti ad osservare nell’ambito delle attività oggetto di contratto, nonché il relativo sistema sanzionatorio in caso di violazione dello stesso.

Il Codice Etico, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello, in quanto sancisce principi e regole di comportamento quali legalità, imparzialità ed equità, rispetto e valorizzazione delle persone, trasparenza e completezza, riservatezza e qualità, diligenza e professionalità e rappresenta un riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

Inoltre, Poste Vita, in linea con i principi disciplinati all’interno del Codice Etico e nell’ambito della Strategia di Sostenibilità del Gruppo Poste Italiane, ha adottato specifiche Politiche di Sostenibilità

coerenti con la strategia e gli obiettivi di business del Gruppo e con i target nazionali e internazionali di sviluppo sociale e ambientale.

Tali Politiche, di seguito elencate, disciplinano i principi generali, gli obiettivi e le modalità di gestione, rafforzando i principi posti nel Codice Etico di Gruppo:

- la Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane che definisce e documenta l'impegno della Compagnia verso tutti i suoi Stakeholder al rispetto puntuale delle norme vigenti e dei principi generali rientranti nell'ambito del citato Sistema di Gestione Integrato;
- la Politica Aziendale in materia di Tutela e Protezione dei Diritti Umani, espressione dell'impegno dell'Azienda nel promuovere la salvaguardia dei Diritti Umani, sia nell'interesse delle persone che collaborano con la società che di quelle facenti parte della comunità in cui opera;
- la Policy Diversity and Inclusion, che documenta la primaria importanza per il Gruppo dell'incentivazione dello sviluppo di una cultura d'impresa fondata sul rispetto e la valorizzazione della diversità, nonché l'impegno del Gruppo Poste Italiane nel sostegno dei valori della diversità e dell'inclusione, attraverso l'adozione di meccanismi societari, organizzativi e gestionali improntati al rispetto dei diritti e della libertà delle persone;
- la Politica di Sostenibilità Ambientale, che sancisce l'impegno dell'Azienda a promuovere la tutela dell'ambiente lungo tutta la sua catena del valore;
- la Politica Aziendale sulle Iniziative per la Comunità, che rafforza il ruolo dell'Azienda, ai fini di contribuire al soddisfacimento delle necessità del contesto socio-economico in cui opera e delle collettività di riferimento, ponendo, in tal senso, attenzione a tutte quelle categorie di persone più vulnerabili.

2.6 Accentramento ed esternalizzazione di attività

In una logica di massimizzazione dei benefici a livello di Gruppo Poste Italiane e con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre più incisiva alle richieste del *business* e dei mercati di riferimento, Poste Vita ha previsto una politica di interventi di accentramento di alcune attività operative orientata a garantire l'efficientamento organizzativo, la razionalizzazione dei costi e l'ottimizzazione dei processi.

In tale contesto, è stata prevista la gestione accentrata presso la Capogruppo Poste Vita, tramite la stipula di appositi contratti di esternalizzazione o service con Poste Assicura di specifiche attività quali, ad esempio, quelle relative alle Funzioni Fondamentali di Poste Assicura (Internal Auditing, Compliance, Risk Management e Funzione Attuariale), nonché alle funzioni di staff e di business non specialistiche.

L'accentramento in Poste Vita delle Funzioni Fondamentali e delle funzioni non specialistiche della controllata Poste Assicura ha consentito, in particolare, di garantire unitarietà di indirizzo e di azione nella gestione dei processi delle due Compagnie, con particolare riferimento alla pianificazione ed il controllo di gestione, la gestione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche, la gestione delle attività legali e societarie, il marketing operativo e la comunicazione, la gestione delle risorse umane e l'organizzazione, la gestione degli investimenti e la tesoreria.

Inoltre, la Compagnia si avvale del supporto della Capogruppo Poste Italiane¹⁰, di Società del Gruppo¹¹ e talora, di Società esterne per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che, in termini di responsabilità, permane in ogni caso in capo alla Compagnia che usufruisce dei servizi di terzi, il compito di supervisionare i livelli di servizio resi dall'*outsourcer*, in linea con quanto definito nel relativo contratto di servizio.

Le attività di monitoraggio sui contratti di servizio/disciplinari esecutivi sono regolate all'interno di specifici presidi normativi aziendali che definiscono i seguenti principali aspetti:

- ruoli e responsabilità nell'ambito delle attività di supervisione del contratto;
- standard minimi obbligatori per la gestione delle attività in outsourcing;
- modalità di controllo e monitoraggio continuo sulle attività affidate in outsourcing.

¹⁰ Sono stati sottoscritti una serie di contratti di service tra Poste Vita e la Capogruppo Poste Italiane per le attività riguardanti: l'amministrazione dei dipendenti/dirigenti, il servizio di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i servizi di call center, le prestazioni di attività relative agli obblighi antiriciclaggio, la prestazione di servizi tecnologici a supporto delle attività di business, la gestione delle risorse umane e parzialmente l'ambito amministrativo-contabili, le attività inerenti alle richieste di informative scritte, la gestione di alcune attività inerenti agli ambiti portafoglio e liquidazioni, la gestione parziale della sicurezza delle informazioni. Inoltre, è stato sottoscritto un contratto di service tra Poste Italiane, Poste Vita e Poste Assicura per la gestione di alcune attività inerenti agli acquisti di beni e servizi (le fasi di predisposizione del piano dei fabbisogni e di gestione della richiesta di acquisto sono in capo alla Compagnia, mentre Poste Italiane si occupa delle fasi di selezione del fornitore, negoziazione e contrattualizzazione). Si evidenzia che dal suddetto contratto di servizio sono escluse le seguenti tipologie di spesa: accordi di distribuzione con Broker e Agenti; contratti di riassicurazione; mandati di Gestione degli attivi della Compagnia; gestione dei sinistri e altre attività afferenti il ciclo di vita della polizza; affidamenti Intercompany. Tali contratti, nel rispetto dell'autonomia giuridica e operativa delle Società del Gruppo, regolano le modalità di svolgimento, i livelli di servizio e le penali, gli obblighi di riservatezza, nonché esplicitano l'avvenuta adozione del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane da parte delle società coinvolte.

¹¹ La Compagnia intrattiene, altresì, rapporti operativi con altre società del Gruppo, con particolare riferimento alla: gestione del patrimonio libero della Compagnia e di parte degli investimenti del portafoglio della Gestione Separata (BancoPosta Fondi SGR); gestione del portafoglio, stampa, imbustamento e recapito corrispondenza tramite sistemi informativi, gestione della posta in entrata, dematerializzazione e archiviazione della documentazione cartacea (Postel).

SEZIONE TERZA

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Poste Vita S.p.A.

3.1 Finalità del Modello 231

La Compagnia si dota del presente Modello 231 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati (cd. reati presupposto) riconducibili al Decreto 231 da parte di esponenti della Compagnia, apicali o sottoposti all'altrui direzione e, più in generale, di garantire la correttezza dei comportamenti di tutti coloro che operano per conto della Società.

La Compagnia, in linea con il Purpose di Gruppo volto al perseguimento di una crescita responsabile, è fortemente impegnata nell'assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali grazie al contributo delle proprie persone, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti.

Poste Vita è, pertanto, consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e *partner* commerciali.



Il presente Modello 231 ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

L'art. 6 del Decreto 231 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento, la Compagnia ha tenuto presente, sia le prescrizioni del Decreto 231, le linee guida predisposte da Confindustria e le linee guida emanate dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) approvate dal Ministero della Giustizia, le leggi e i regolamenti applicabili, gli orientamenti giurisprudenziali in materia e le *best practice* consolidate, di governance e organizzazione per imprese assicuratrici a capo di un Gruppo assicurativo.

Resta inteso che poiché il Modello deve essere redatto con riferimento alla realtà concreta in cui opera la Compagnia, il medesimo si può discostare dalle linee guida suddette che, per loro natura, hanno carattere generale e standardizzato.

Nell'adozione/aggiornamento del Modello la Compagnia tiene conto, oltre che delle citate linee guida, anche degli ulteriori indirizzi forniti dalla Capogruppo Poste Italiane, anche mediante apposite Linee Guida in materia, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento dalla stessa svolta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

Nel dare attuazione a tali indicazioni, la Compagnia valuta autonomamente le specifiche aree di rischio in relazione alla particolare attività svolta, a seguito delle analisi della propria struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

La Compagnia, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* caratterizzato da *elevati standard* etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, sin dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della normativa, ha svolto le necessarie attività di adeguamento al Decreto 231.

La prima versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, il 4 dicembre 2003.

Sin dalla prima adozione, la Compagnia ha desiderato perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto 231;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto 231, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Compagnia;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Compagnia di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico. Ciò anche in coerenza con il primo degli otto Pilastri di Sostenibilità definiti nell'ambito del Piano Strategico ESG del Gruppo Poste Italiane¹², il cui obiettivo è la promozione e diffusione dei valori fondanti dell'identità aziendale, quali l'Integrità e la Trasparenza, per consentire la conduzione responsabile del proprio business fondato per sua natura sulla gestione di relazioni di fiducia con tutti i suoi stakeholder;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Compagnia, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

La Compagnia ha successivamente provveduto costantemente ad effettuare gli opportuni aggiornamenti al fine di:

- integrare i contenuti del Modello, a seguito dei vari interventi legislativi che hanno introdotto nuove categorie di reati presupposto;
- tener conto degli orientamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si sono formati nel tempo in materia di responsabilità da reato degli enti;
- recepire l'evoluzione delle *best practice* e delle Linee Guida di riferimento;
- riflettere in modo adeguato l'evoluzione del business e degli assetti organizzativi della Compagnia, anche alla luce dell'evoluzione normativa e regolamentare in materia.

¹² Il Piano Strategico ESG, basato su otto Pilastri che identificano gli ambiti ESG rilevanti per il Gruppo Poste Italiane, include tutti gli obiettivi e target specifici, sia quantitativi che qualitativi, che l'Azienda si è posta in un'ottica di miglioramento continuo delle proprie performance di sostenibilità e che contribuiscono al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

3.2 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello (di seguito, i “Destinatari”), ai sensi del Decreto 231 e nell’ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il *management* e i dipendenti della Compagnia, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Compagnia (es. collaboratori e partner).

3.3 Struttura del Modello

Il presente Modello 231 è costituito da una Parte Generale e da Parti Speciali.

La Parte Generale contiene, nell’ordine:

- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato (cfr. Sez. Prima, Cap. 1 e All. n. 1);
- la struttura e la governance della Compagnia e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (cfr. Sez. Seconda, Cap. 2);
- le finalità, i destinatari e gli elementi fondamentali del presente Modello (cfr. Sez. Terza, Cap. 3, Par. 3.1, 3.2 e 3.5);
- le regole riguardanti la costituzione dell’OdV (cfr. Sez. Quarta, Cap. 4, Par. 4.1);
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello (cfr. Sez. Quinta, Cap. 5);
- la selezione e la formazione del personale e la diffusione del Modello (cfr. Sez. Quinta, Cap. 6);
- le modalità di adozione dei Modelli, da parte delle Società Controllate e di coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza (cfr. Sez. Quinta, Cap. 7 e Sez. Quarta, Cap. 4, Par. 4.4);
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello (cfr. Sez. Quinta, Capitoli 6 e 8).

Le Parti Speciali contengono una descrizione relativa alle:

- diverse fattispecie di reato presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività svolta da Poste Vita;
- attività a rischio-reato;
- attività a rischio, che possono considerarsi potenzialmente strumentali principalmente per la creazione di provvista o altra utilità necessaria alla realizzazione di reati, nonché a quelle che possono essere considerate anche nei rapporti infragruppo;
- regole comportamentali e principi di controllo specifici.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della Società.

Infine, in coerenza con l’attuale indirizzo strategico della Capogruppo ampiamente focalizzato sulle tematiche di sostenibilità e in considerazione delle correlazioni e sinergie presenti tra tali tematiche e il Decreto 231 il presente Modello 231 consente, attraverso l’individuazione di specifici presidi di controllo, di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231, nonché di contribuire alla realizzazione dei temi materiali definiti nell’ambito degli otto Pilastri di Sostenibilità del Gruppo Poste che concorrono al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

(Sustainable Development Goals – SDGs)¹³. Pertanto, le Parti Speciali contengono, altresì, l'indicazione della correlazione tra le diverse classi di reato 231, gli SDGs delle Nazioni Unite e i Pilastri di Sostenibilità di Poste. Inoltre, nell'Allegato 2 "Correlazioni PS – SDG – Pilastri" al presente documento sono evidenziati i Pilastri di Sostenibilità e i temi materiali associati a ciascuna Parte Speciale del Modello 231, con indicazione degli SDGs correlabili, nonché una "Tabella di correlazione tra Pilastri di Sostenibilità, SDGs e classi di reato" che consente, per ciascun Pilastro di Sostenibilità, di individuare le Parti Speciali del Modello associate.

3.4 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Compagnia ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nelle attività identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui il Gruppo si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Compagnia è orientato a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità e in particolare:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Compagnia nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Compagnia;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale sia interno che esterno all'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno della Compagnia si basa sui seguenti elementi:

- integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intera Compagnia, esprimendo altresì lo stile del Board e del Management aziendale;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità (incluso il concetto di *accountability*), in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- attenzione al sistema delle competenze del personale, alla luce degli obiettivi perseguiti;
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- definizione di procedure aziendali, parte del complessivo sistema normativo della Compagnia, che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- sistemi informativi idonei a supportare i processi aziendali ed il complessivo sistema di controllo interno (informatici, di reporting, ecc.);
- processi di comunicazione interna e formazione del personale;
- sistemi di monitoraggio a integrazione dei controlli di linea.

¹³ I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati definiti il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tali obiettivi, articolati in 169 "target" specifici da raggiungere entro il 2030, fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico ed istituzionale.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che i singoli uffici svolgono sui loro processi.

3.5 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto 231, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Compagnia nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 ("attività sensibili"), mediante l'analisi dei processi aziendali e delle possibili modalità realizzative delle fattispecie di reato;
- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Compagnia, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali, volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato presupposto, ovvero violare i principi del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e, più in dettaglio, enunciati nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza, al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, ai sensi dell'art. 6, punto b), del Decreto 231;
- previsione e attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello, con esplicita previsione delle disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo e delle conseguenti sanzioni irrogabili;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli aziendali;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 8, "Aggiornamento del Modello").

3.6 Individuazione delle attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 prevede espressamente che il Modello dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati, di cui al medesimo Decreto 231.

In relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, viene effettuata un'approfondita e capillare analisi del contesto aziendale (*risk assessment*), per evidenziare le aree di attività nell'ambito delle quali è ravvisabile l'astratto rischio di commissione dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231 e le funzioni ad esse preposte, tenendo conto dell'organizzazione adottata e dei processi operativi.

L'individuazione delle attività direttamente esposte al rischio reato, si accompagna all'individuazione di quelle potenzialmente anche strumentali che possono supportare, anche indirettamente, la commissione di reati.

Tale analisi dei rischi – i cui risultati alimentano la "Matrice di Individuazione delle Attività a Rischio" (c.d. MIAR) - comprensiva dei processi e delle attività sensibili rilevati nell'ambito del *Business Process Model* aziendale (BPM - Modello di riferimento basato su una logica di processo), direttamente o indirettamente riferibile al rischio di reato, è eseguita dalla Funzione Compliance,

anche attraverso l'adozione di una metodologia che favorisca l'integrazione e la comparabilità dei risultati con riferimento ai diversi ambiti di compliance rilevanti per la Compagnia. I risultati delle attività sono presentati all'OdV per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del Modello.

La mappatura degli ambiti operativi di potenziale esposizione della Compagnia ai diversi rischi reato 231, è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti dell'apposita *gap analysis*, che consiste in specifiche attività di valutazione dei presidi).

In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole funzioni aziendali responsabili implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi che governano i processi afferenti le attività a rischio (es. procedure, policy, linee guida), avvalendosi del supporto della competente funzione, in coerenza con il sistema normativo della Compagnia.

3.7 Principi di controllo

Il presente Modello individua i principi di controllo e le regole comportamentali posti a presidio delle diverse attività sensibili, finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e articolati come segue:

- *principi di controllo generali*, applicabili a tutte le attività sensibili individuate dal presente Modello;
- *regole comportamentali*, ovvero specifiche norme che disciplinano il comportamento da tenere nella gestione delle attività sensibili;
- *principi di controllo specifici*, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili e che devono essere riflessi negli strumenti normativi aziendali di riferimento.

PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

Con riferimento a tutte le attività a rischio, devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo di carattere generale:

Norme comportamentali

- Definizione delle regole generali di condotta a presidio delle attività svolte all'interno di specifici codici comportamentali e/o politiche.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- Definizione dei ruoli e responsabilità delle strutture organizzative a tutti i livelli, individuando, in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura, nell'ambito della regolamentazione interna resa disponibile all'interno dell'organizzazione.

Protocolli e norme interne

- Regolamentazione delle diverse attività sensibili attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
- Riconduzione delle attività sensibili alle responsabilità organizzative delle funzioni aziendali.

Segregazione dei compiti

- Separazione di compiti e funzioni, all'interno di ogni processo aziendale sensibile, con distinzione di ruoli tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

- Segregazione dei ruoli tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- Definizione di un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.
- Coerenza tra i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa), e le responsabilità organizzative assegnate.
- Coerenza tra le procure e il sistema interno delle deleghe.
- Previsione dei meccanismi di pubblicità delle procure assegnate ai primi livelli verso gli interlocutori esterni.
- Definizione di meccanismi di rendicontazione dei poteri delegati e delle relative procure.
- Individuazione di modalità di revoca delle procure e delle deleghe assegnate.
- Individuazione, nell'ambito del processo di attribuzione delle deleghe:
 - della posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - dell'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - dei limiti di spesa attribuiti al delegato.
- Attribuzione delle deleghe secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- Pubblicità interna di procure e deleghe assegnate, attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale del documento "*Prospetto Principali Deleghe di Poteri*", il quale rappresenta sinotticamente il sistema di deleghe primario.

Attività di controllo e tracciabilità

- Formalizzazione, nell'ambito degli strumenti normativi della Compagnia, delle modalità di esecuzione dei controlli operativi (responsabilità, evidenza, periodicità).
- Adeguata formalizzazione della documentazione afferente alle attività sensibili anche attraverso l'inserimento della data di compilazione, presa visione del documento e condivisione del documento da parte del Responsabile di Funzione, archiviazione della stessa in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.
- Ricostruzione della formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, dello sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

- Previsione di adeguate attività di monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali, in coerenza con le loro responsabilità organizzative, mantenendo evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.
- Adozione di sistemi informatici, laddove possibili, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione (o di un suo segmento) al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.
- Archiviazione, a cura della funzione competente, dei documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare, i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- Accesso ai documenti già archiviati motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Sistema di controllo dei flussi finanziari

Il sistema di controllo interno deve garantire la tracciabilità, effettività e documentabilità delle operazioni effettuate, nonché la coerenza con i poteri e responsabilità assegnate e l'effettiva destinazione delle risorse aziendali a finalità coerenti con gli obiettivi dell'impresa e con i valori di correttezza, integrità e assoluto rispetto delle normative vigenti.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Tutte le attività ricomprese nelle Parti Speciali del Modello devono essere svolte osservando le leggi vigenti, le norme comportamentali, i valori, il Codice Etico, le politiche e le procedure del Gruppo Poste Vita. In particolare, il presente Modello individua all'interno di ciascuna Parte Speciale specifiche regole comportamentali che definiscono, con maggior dettaglio, i comportamenti richiesti/vietati per prevenire la commissione dei reati presupposto ex Decreto 231.

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Il presente Modello ha individuato in ciascuna Parte Speciale i principi di controllo specifici a presidio delle attività sensibili identificate con riferimento a ciascuna categoria di reato. Tali principi devono essere recepiti all'interno dei presidi organizzativo-procedurali aziendali affinché questi vengano attuati nello svolgimento delle attività sensibili collegate.

SEZIONE QUARTA

4 Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1 del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'OdV di Poste Vita è composto da tre membri, di cui due esterni alla Compagnia ed uno interno al Gruppo Poste Italiane.

I componenti esterni dell'OdV, uno dei quali con funzioni di Presidente, sono individuati in soggetti di comprovata esperienza e competenza nelle tematiche di economia, organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa di impresa, nonché nelle tematiche di natura legale e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Consiglieri di Amministrazione.

Il componente interno dell'OdV, in ottica di garantire la continuità d'azione dell'Organismo medesimo, è individuato tra i responsabili delle funzioni aziendali, cui non siano conferiti ruoli gestionali o comunque operativi e che presentino adeguati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, che ne determina anche la remunerazione.

L'OdV dura in carica tre anni e i suoi membri esterni possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, i componenti dell'OdV rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni di un membro dell'OdV, che hanno efficacia immediata.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si dota di un proprio regolamento interno. Si avvale, inoltre, della Funzione Compliance, che supporta l'operatività dell'OdV anche in ottica di assicurare la costante interlocuzione con le strutture aziendali di riferimento per lo svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche ritenute necessarie.

4.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'OdV:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere destinatario di un decreto, che dispone il giudizio in relazione a reati di cui al Decreto 231, nonché a reati della stessa indole;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, in relazione ai reati previsti dal Decreto 231 o a reati della stessa indole;

- trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o doveri dell'OdV.

È, altresì, motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica triennale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine e, per il componente interno, del ruolo organizzativo rivestito. All'atto dell'assunzione della carica, i membri dell'OdV attestano l'assenza di cause di ineleggibilità e si impegnano contestualmente a comunicare l'eventuale sopraggiungere di cause di decadenza, nonché al rispetto del Codice Etico e del Modello 231.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Compagnia ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o dei doveri dell'OdV o una violazione del Codice Etico e del Modello.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti e sentiti gli altri membri dell'OdV e il Collegio Sindacale.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

4.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alle attività sensibili, l'OdV predispone ed esegue un Piano Annuale di attività e verifiche finalizzate a valutare, monitorare e vigilare sull'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi, in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Organismo di svolgere, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa. Per le attività di verifica di propria competenza, l'OdV si avvale anche del supporto della funzione di revisione interna della Compagnia. Quest'ultima tiene conto di indicazioni specifiche provenienti dall'OdV e degli ambiti di interesse nella pianificazione delle proprie attività. Il Piano annuale di attività e verifiche dell'OdV è suscettibile di variazioni, a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni.

Ai fini dello svolgimento della sua attività, l'OdV può accedere, anche attraverso le banche dati aziendali, a qualsiasi documento e informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite procedendo, inoltre, laddove lo ritenga necessario, all'audizione diretta di dipendenti della Società.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 è svolto dall'OdV, anche attraverso l'esame dei rapporti di *audit* redatti dalla funzione di revisione interna, ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il Decreto 231, le quali provvedono a trasmetterglieli ogni volta che essi vengono inviati al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello 231, in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'OdV mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dei precedenti capoversi, vengono trasmessi all'Organismo le delibere di delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione a suoi componenti, nonché le deleghe che detti Amministratori conferiscono al personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV adeguate risorse aziendali, in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il *budget* aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'OdV stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

Nell'assolvimento dei propri compiti l'OdV si riunisce, di norma, almeno una volta ogni bimestre, secondo un calendario a tal fine predisposto. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza sancisce, inoltre, che l'oggetto di tali sedute sia riportato all'interno di appositi verbali, i quali sono conservati secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

Qualora lo ritenga opportuno l'OdV, ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione al Presidente e all'Amministratore Delegato.

È assicurato il coordinamento e l'interazione dell'attività dell'OdV della Compagnia con le funzioni di controllo aziendali, mediante lo scambio di ogni utile informazione.

Effettua, inoltre, delle riunioni con il Dirigente Preposto, i rappresentanti della Società di Revisione e del Collegio Sindacale scambiandosi ogni opportuna informazione.

Nell'ambito della complessiva Governance 231 l'OdV della Compagnia, anche con il supporto della Funzione Compliance nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti la controllata Poste Assicura e dei limiti imposti da disposizioni di legge ed anche al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate, prevede flussi comunicativi informativi tra l'OdV della Compagnia e l'OdV di Poste Assicura inerenti:

- lo svolgimento del monitoraggio sull'adozione del Modello da parte di Poste Assicura;
- l'attivazione di flussi informativi periodici, di contenuto generale, finalizzati alla condivisione di dati ed esperienze utili all'implementazione dei rispettivi Modelli 231;
- nell'ambito di riunioni congiunte, la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza compiute e in programma da ciascun OdV e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli 231, in ragione di novità normative o di orientamenti di *best practice*, ovvero alla luce dell'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale;
- il coordinamento delle iniziative relative allo studio e all'approfondimento di tematiche afferenti al Decreto 231, la sua interpretazione all'interno del Gruppo Poste Vita;
- la manutenzione di un archivio per la raccolta dei Modelli Organizzativi delle Compagnie del Gruppo.

4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'OdV relaziona in merito alle attività di propria competenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale, in particolare:

- su base *continuativa*, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
- su base almeno semestrale, nei confronti del Comitato per il Controllo Interno e per le Operazioni con Parti Correlate, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante una relazione relativa all'attuazione del Modello da parte della Compagnia, nonché su

elementi rilevanti e di carattere generale in merito all'adozione del Modello da parte delle Società Controllate;

- informa con tempestività il C.d.A., ogni qualvolta riscontri situazioni di particolare gravità;

La presenza dei suddetti rapporti con organismi di vertice composti anche da soggetti privi di compiti operativi e, quindi, svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche. Inoltre, sono promossi incontri specifici tra l'OdV e il Collegio Sindacale, finalizzati allo scambio di informazioni sulle tematiche di comune interesse.

L'OdV della Compagnia, su richiesta della competente funzione di Poste Italiane o del suo OdV - nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento svolta da quest'ultima ai fini della complessiva Governance 231 - può fornire informazioni di carattere generale, in merito all'adozione e attuazione del Modello nel contesto della Compagnia. Può, inoltre, partecipare a programmi formativi o informativi organizzati da Poste Italiane, utili al migliore svolgimento del proprio ruolo.

4.5 Flussi informativi in relazione alla normativa antiriciclaggio

Nell'ambito dei flussi informativi tra funzioni di controllo, l'OdV ed il Collegio Sindacale si scambiano vicendevolmente informazioni, circa le eventuali infrazioni o violazioni ex D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), di cui dovessero avere notizia e/o evidenza¹⁴.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'informativa indirizzata all'OdV è finalizzata ad agevolare l'analisi continuativa, anche in termini di rischio potenziale e dei presidi aziendali adottati, con riferimento alle diverse aree sensibili 231, cioè mediante la conoscenza degli atti e delle informazioni aziendali di specifico interesse. Difatti, l'art.6, comma2, lett. d) del Decreto 231 contiene espressamente, tra i requisiti che il Modello 231 deve soddisfare, la previsione di flussi informativi in adempimento agli "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli". Il Decreto 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo (art. 6 comma 2 lettera d.).

Il personale dipendente, a tutela dell'integrità della Compagnia, ha la possibilità di trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti, ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- 1) posta elettronica: ODV@postevita.it;
- 2) posta tradizionale: Poste Vita - Organismo di Vigilanza 231, Viale Europa 190, 00144 Roma.

Devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV, oltre alle segnalazioni di eventuali violazioni di cui al par. 4.7, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Compagnia o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,

¹⁴ A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 90/2017 (di attuazione della IV Direttiva AML) recante modifiche al D. Lgs. 231/2007, non sono più previsti obblighi di comunicazione in capo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento agli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni normative (adempimento in precedenza previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 231/2007).

per i reati di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. IVASS, Consob, Covip, Garante per la protezione dei dati personali) ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria, che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni), occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Compagnia.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'OdV per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle policy e delle procedure interne in tema di trattamento dei dati personali.

L'OdV riceve, altresì, periodicamente flussi informativi di contenuto specifico da parte dei Responsabili di Funzione, a fronte delle attività a rischio ritenute di maggiore rilievo, sulla base delle modalità stabilite da specifiche linee guida aziendali. Tali flussi possono essere integrati da incontri specifici con funzioni/figure deputate all'attività di controllo, quali, ad esempio, il Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08.

4.7 Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le *best practice* e con la Capogruppo Poste Italiane, Poste Vita ha istituito un sistema di segnalazione delle violazioni, cui possono liberamente accedere dipendenti e membri degli organi sociali della Compagnia, nonché tutti i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la Compagnia (ad esempio clienti, fornitori, consulenti, ecc.).

Il personale dipendente ha la possibilità di trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello 231 e/o del Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i canali di comunicazione istituiti dalla Compagnia in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 179 del 30 novembre 2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*" e disciplinati dalla *Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing)*.

La Compagnia ha adottato una specifica *Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing)*. Sono riportati di seguito i canali relativi:

- posta tradizionale, all'indirizzo: Comitato Whistleblowing Poste Vita, Viale Europa 190 - 00144 Roma (solo in caso di indisponibilità del portale segnalazioni).
- "Portale Segnalazioni - Whistleblowing", accessibile dal sito internet istituzionale www.postevita.it e dalla intranet aziendale.

In tutte le fasi dell'attività di gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, con *protocolli sicuri*. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

La Compagnia, inoltre, tutela il segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni risultate infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nella Sezione V Par. 5 della Parte Generale del Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello medesimo.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non in forma anonima e devono contenere gli elementi utili per poter effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni sono disciplinate dalla citata *Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing)*. Tale Linea Guida prevede la costituzione di un Comitato Whistleblowing – comitato interfunzionale con un Presidente esterno a Poste Italiane – cui è affidata la ricezione e la gestione delle segnalazioni trasmesse per il tramite dei suddetti canali dedicati.

Nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del presente Modello 231 e/o del Codice Etico il Comitato Whistleblowing informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, affinché quest'ultimo possa procedere alla valutazione dei fatti e disporre gli accertamenti ritenuti necessari, avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo. L'OdV dà comunicazione delle decisioni assunte al Comitato Whistleblowing.

L'OdV riceve, inoltre, da parte del Comitato Whistleblowing un flusso informativo periodico sulle complessive segnalazioni gestite, con evidenza delle decisioni assunte.

Infine, è stato istituito un flusso comunicativo tra l'OdV ed il Comitato Whistleblowing, con riferimento a notizie rilevanti in ambito corruzione. In particolare, qualora l'OdV dovesse ricevere comunicazioni relative a tale ambito, provvederà tempestivamente ad informare il Comitato Whistleblowing che a sua volta si attiverà, al fine di garantire che la Funzione Conformità Prevenzione della Corruzione (FCPC) sia opportunamente informata sui fatti.

SEZIONE QUINTA

5 *Sistema sanzionatorio*

5.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Compagnia di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa (ex art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto 231).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

Inoltre, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello integra il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare, anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza e fedeltà disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. per i dipendenti, ed è elemento essenziale del rapporto fiduciario e del corretto adempimento delle obbligazioni di Sindaci e Amministratori.

Le sanzioni comminabili sono diversificate, in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Compagnia, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello della Compagnia e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Compagnia in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti che riferiscono al riguardo all'OdV.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Compagnia.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Compagnia si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione da parte di un dipendente della Compagnia di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Compagnia, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicato, che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari, si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adottati, nello svolgimento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Compagnia;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adottati, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Compagnia nei confronti del dipendente stesso;
 - adottati, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Compagnia delle misure previste dal Decreto 231, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla

Compagnia grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Compagnia non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- al concorso, nella violazione commessa, di più lavoratori in accordo tra loro;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL, in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo della previa contestazione dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare, se più grave del rimprovero verbale, prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori dalla contestazione per iscritto dell'addebito, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, il procedimento disciplinare è definito con l'archiviazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Compagnia.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le idonee misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi. Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'OdV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane da parte degli Amministratori e dei Sindaci, ovvero da parte dell'intero organo amministrativo o di controllo, che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti e ad assumere gli opportuni provvedimenti. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile. L'informativa al Consiglio di Amministrazione assorbe quella al Comitato per il Controllo interno e per le operazioni con parti correlate.

5.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV, ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Compagnia. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente adottate, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

5.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, *Partner* e Consulenti

La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Compagnia, di soci in società ed enti partecipati dalla Compagnia, di fornitori di beni e servizi e *partner*, delle norme previste dal Decreto 231 e/o di specifiche clausole sulle regole di condotta dell'impresa - definite in linea con il Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e contenute in ciascun contratto in cui la Compagnia sia parte - può essere causa di risoluzione del contratto; la violazione va, pertanto, denunciata senza indugio e da chi la rileva, in coerenza con le disposizioni interne, al fine di consentire ai soggetti aziendali competenti, le opportune valutazioni. La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Compagnia abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento. Nei casi in cui la Compagnia valuti di non procedere a risolvere il contratto, in quanto ritiene che la risoluzione sarebbe di grave danno per la Compagnia stessa, l'Amministratore Delegato ne dà notizia all'OdV.

6 Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello

La funzione Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane¹⁵, d'intesa con l'OdV, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga altresì conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231.

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello ed alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita dalla funzione Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane d'intesa con l'OdV ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse attività a rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

- *management aziendale*: vengono organizzate conferenze di sensibilizzazione e aggiornamento rispetto a tutti i temi connessi con le previsioni del Decreto 231. In particolare, tali conferenze vengono periodicamente realizzate per condividere le evoluzioni del Modello e le variazioni delle

¹⁵ Le attività in ambito risorse umane sono state esternalizzate alla Capogruppo Poste Italiane, nell'ambito della Funzione Risorse Umane e Organizzazione, dove è stata istituita la funzione HR Business Partner Vigilante.

responsabilità connesse alle singole procedure che sono state individuate in coerenza con il citato Decreto 231.

- *Tutti i dipendenti*: sono coinvolti nella corretta applicazione degli strumenti normativi definiti dalla Compagnia e nella formazione periodica, erogata anche in modalità on-line, che prevede l'approfondimento degli ambiti sensibili delineati nel Modello.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La formazione erogata è monitorata da Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane, al fine di assicurare la partecipazione alla stessa di tutti i Destinatari. Inoltre, quest'ultima, unitamente alle singole funzioni della Compagnia, valuta, costantemente, gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa sul tema in argomento.

Per quanto riguarda le modalità di informazione delle tematiche inerenti il Modello, si prevede:

- *risorse neoassunte*: consegna, contestualmente all'assunzione, del Codice Etico e della Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane, nonché di eventuali ulteriori informative, ivi inclusa una specifica informativa sull'adozione di un Modello Organizzativo da parte della Società, anche attraverso la lettera di assunzione e/o il portale intranet aziendale;
- *tutto il personale*: specifica informativa sulle previsioni del Decreto 231. Inoltre, viene favorito l'accesso – alla sezione dedicata al Modello, all'interno del portale *intranet* aziendale.

È altresì previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte dei responsabili di funzione, verso tutti i collaboratori coinvolti nella gestione/esecuzione degli strumenti normativi.

Inoltre, i soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati, anche mediante specifiche clausole contrattuali, che Poste Vita si è dotata di un Modello Organizzativo e di specifiche procedure in tema di Decreto 231, nonché di un Codice Etico, della Politica Integrata e si impegnano a rispettarli.

7 Adozione del Modello Organizzativo da parte delle società controllate appartenenti al Gruppo Poste Vita

La Compagnia, al pari della Capogruppo Poste Italiane, incentiva l'adozione e l'efficace attuazione da parte delle Società Controllate appartenenti al gruppo Poste Vita, del proprio modello organizzativo, nel rispetto delle Linee Guida emanate dalla Capogruppo Poste Italiane.

In particolare, Poste Vita ha recepito la Linea Guida di Gruppo in materia di applicazione del Decreto 231, finalizzata a sensibilizzare sull'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri esponenti, dipendenti o apicali, *partner* e fornitori e di tutti coloro che operano nel suo interesse.

Tale Linea Guida individua i requisiti generali di riferimento cui la Società si ispira nell'adozione e aggiornamento dei propri Modelli 231, con l'obiettivo di prevenire la commissione di eventuali fatti illeciti rilevanti in ottica 231 e, più in generale, la realizzazione di comportamenti non coerenti con i valori del Gruppo Poste.

Ciascuna Società del Gruppo adotta e attua il proprio Modello in modo che lo stesso costituisca un adeguato presidio ai fini del corretto svolgimento delle attività dell'ente. Nell'esercizio della propria autonomia, le singole Società del Gruppo sono responsabili dell'adozione e attuazione dei rispettivi Modelli.

In coerenza con l'attività di direzione e coordinamento attuata dalla Capogruppo nell'ambito della complessiva Governance 231, detta Linea Guida "Applicazione del D. Lgs. n 231/2001 nel Gruppo Poste Italiane" definisce, altresì, i flussi informativi e le modalità di coordinamento tra gli OdV del

Gruppo Poste Italiane, svolto con il supporto della funzione Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo/Presidio 231 in ambito Corporate Affairs, al fine di promuovere l'omogenea implementazione nel Gruppo del sistema di controllo interno, ferma restando la separazione degli ambiti di responsabilità tra gli Organismi di Vigilanza circa i compiti di controllo sul funzionamento e sull'osservanza dei rispettivi Modelli Organizzativi e nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse Società del Gruppo.

8 Aggiornamento del Modello

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione cui è attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto 231, ha la responsabilità di formulare proposte motivate, in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In merito l'OdV si avvale, in particolare, del supporto della competente funzione, che cura le attività funzionali all'aggiornamento del Modello, monitorando le evoluzioni normative e del contesto aziendale.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Compagnia e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.

PARTI SPECIALI
(OMISSIS)

ALLEGATO 1 - CATALOGO REATI 231

Allegato 1 “Catalogo reati 231”

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]¹⁶

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

¹⁶ La Legge 15 gennaio 2016, n. 7 ha apportato talune modifiche ai seguenti articoli del Codice penale: 491 bis, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)¹⁷
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

¹⁷ La Legge 11 dicembre 2016, n. 236 ha modificato l'art. 416 c.p., comma 6 ("Associazione per delinquere"), al fine di recepire la nuova fattispecie di reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601 bis c.p.).

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]¹⁸
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]¹⁹
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]²⁰

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]²¹

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

¹⁸ Reato introdotto nell'art. 25 del Decreto 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare, si evidenzia che, con riferimento a tale reato, la responsabilità amministrativa degli enti è circoscritta alle condotte delittuose dalle quali derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

¹⁹ Cfr. nota precedente.

²⁰ Cfr. nota precedente.

²¹ Il D.Lgs. 21 giugno 2016 n. 125 ha apportato talune modifiche ai seguenti articoli del Codice penale: 453, 461).

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625/1979)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La Legge 153/2016 ha inserito nel Codice Penale i seguenti ulteriori reati:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Tali reati sono considerati a fini prudenziali quali fattispecie potenzialmente rilevanti - tenuto conto che l'art 25-quater del Decreto 231 opera un rinvio "aperto" alle ipotesi di reati terroristici ed eversivi – seppur la predetta Legge non abbia espressamente apportato modifiche al Decreto 231.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 38/2006]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. 21/2018]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs n.152/2006)

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n.152/2006)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006)
- Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 549/1993)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

21. Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)²²
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)²³
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]²⁴²⁵
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]²⁶
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]²⁷

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

²² In tema di punibilità dei delitti a titolo di tentativo, l'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs 74/2000, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 75/2020, dispone "Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

²³ Cfr. Nota Precedente.

²⁴ Cfr. Nota Precedente.

²⁵ Tale fattispecie rileva se le condotte sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

²⁶ Cfr. Nota Precedente.

²⁷ Cfr. Nota Precedente.

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

ALLEGATO 2
(OMISSIS)